



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Area Amministrativa - Finanziaria**  
**Area Amministrativa - Finanziaria**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 3 di data 15/01/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>IV° TRIMESTRE 2019: ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</b>
-----------------	---

Relazione.

Premesso che ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm. i Comuni sono obbligati alla riscossione dei diritti di segreteria sui contratti e sui certificati di qualunque natura;

Rilevato che ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della Legge 15.11.1973 n. 374, come modificato con l'art. 27 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella Legge 26.04.1983 n. 131, e art. 41 comma 4° della Legge 11.07.1980 n. 312, il provento annuale dei diritti di segreteria deve essere ripartito nella misura del 90% da attribuire al Comune, ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art. 42 della Legge 8 giugno 1962 n. 604, e ss.mm.;

L'art. 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 abrogava l'articolo 41, quarto comma, della legge 1 luglio 1980 n. 312 – *“Nuovo assetto retributivo – funzionale del personale civile e militare dello Stato”*. La disposizione abrogata stabiliva la compartecipazione dei Segretari comunali ai diritti di rogito: *“Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è attribuita al segretario comunale o provinciale rogante, in misura del 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”*;

Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. 90/2014 sostituiva l'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;

L'abrogazione dell'articolo 41, quarto comma, della Legge 312/1980 ad opera del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 90/2014 faceva venir meno, anche nei comuni della nostra regione, il presupposto normativo per l'attribuzione ai segretari comunali di una quota dei diritti di rogito spettanti al comune a far data dal 25 giugno 2014;

In data 9 dicembre 2014 è stata pubblicata sul BUR la legge Regionale 11/2014: *“Disposizioni in materia di Enti Locali”* con la quale sono state introdotte disposizioni di modifica della normativa vigente in materia di ordinamento del personale dei Comuni e precisamente, l'articolo 11 riguardante i diritti di rogito dispone che il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1983 venga sostituito dal seguente: *“Dall'entrata in vigore del D.L. 90/2014 una quota del provento annuale di diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm. è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento”*;

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 1/EL2015 di data 6 febbraio 2015, con la quale veniva reso noto a tutti i comuni della Regione Trentino Alto Adige, che il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 47 tenutasi il 29 gennaio 2015 aveva impugnato la L.R. 11/2014 recante *“Disposizioni in materia di enti locali”*. I rilievi di incostituzionalità riguardavano l'art. 11 (Diritti di Rogito) e l'art. 16 e pertanto, tenuto conto delle indicazioni riportate nella citata circolare, si era ritenuto opportuno sospendere la liquidazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Generale, fino a nuove disposizioni in merito;

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 3/EL/2016 di data 15 aprile 2015, con la quale viene reso noto che la Corte Costituzionale ha deciso in data 23 febbraio 2016, con sentenza n. 75/2016 il ricorso n. 23/2015, avente ad oggetto talune disposizioni della legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 11/2014 in senso favorevole alla Regione. La stessa, invita pertanto tutti i Comuni della regione, compresi quei Comuni che abbiano in servizio figure dirigenziali (che con Circolare n. 1/EL/2015 erano state invitati a sospendere la liquidazione delle quote dei proventi dei diritti di rogito spettanti ai segretari) a liquidare agli aventi diritto le somme maturate nel frattempo e prudenzialmente accantonate;

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 5/EL/2016 di data 23 settembre 2016, circa le modalità di determinazione dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali (articolo 68 DPR n. 1/2/2005 n. 2/L e s.m.), nella quale vengono richiamate la deliberazione n. 22/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la deliberazione n. 21/2015/AUTO della Sezione Autonomie della Corte dei Conti – riguardo al problema della onnicomprensività dell'importo erogato ai segretari comunali che dovrebbe quindi essere al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini in data 26 gennaio 2017, con la quale è stata chiarita la materia precisando che i diritti sono attribuiti al netto degli oneri riflessi, che rimangono quindi come prima, a carico dell'ente.

L'articolo 6, comma 1, della legge 26 aprile 2010 n. 1, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 siano versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4;

Pertanto si accerta che:

nel corso del **IV° trimestre dell'anno 2019**, sono stati riscossi diritti di segreteria nei seguenti importi:

Diritti di segreteria sui certificati	Euro	12.551,91
Diritti di segreteria sui contratti	Euro	6.197,51
	<b>Totale</b>	<b>18.749,42</b>
Tali diritti vanno così ripartiti:		
al Comune di Arco: 90%		16.874,48
al Fondo Provinciale: 10%		1.874,94
	<b>Totale</b>	<b>18.749,42</b>
Calcolo quota spettante al Segretario comunale rogante IV° trimestre 2019: (euro 6.197,51 x 90 x 75%)	<b>Totale</b>	<b>4.183,32</b>

## IL DIRIGENTE

premesse quanto sopra;

vista la documentazione agli atti del servizio segreteria generale;

vista la circolare n. 17 del Servizio Autonomie locali di data 28 dicembre 2010, prot. n. S110/10/442349/1.1/5-10 relativa ai diritti di segreteria versamento quote di spettanza alla Provincia di Trento;

vista la circolare n. 2/EL/2014 di data 10 luglio 2014 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, "Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

vista la circolare n. 3/EL/2016 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 15 aprile 2016 relativa ai diritti di rogito;

vista la circolare n. 5/EL/2016 di data 23 settembre 2016 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, “Modalità di determinazione dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali (articolo 68 DPR n. 1/2/2005 n. 2/L e s.m.). Deliberazione n. 22/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo”;

visto il decreto n. 108 di data 31 dicembre 2019, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;

visto il prospetto dei diritti di segreteria sui contratti – IV° trimestre 2019 depositato agli atti del servizio segreteria generale;

#### DETERMINA

1. di dare atto che i diritti di segreteria sono stati accertati per il periodo dal **1 settembre al 31 dicembre 2019** come segue:

**IV° trimestre dell'anno 2019**, sono stati riscossi diritti di segreteria nei seguenti importi:

Diritti di segreteria sui certificati	Euro	12.551,91
Diritti di segreteria sui contratti	Euro	6.197,51
	<b>Totale</b>	<b>18.749,42</b>
Tali diritti vanno così ripartiti:		
al Comune di Arco: 90%		16.874,48
al Fondo Provinciale: 10%		1.874,94
	<b>Totale</b>	<b>18.749,42</b>
Calcolo quota spettante al Segretario comunale rogante IV° trimestre 2019: (euro 6.197,51 x 90 x 75%)	<b>Totale</b>	<b>4.183,32</b>

2. di liquidare e pagare i diritti di segreteria nei seguenti importi:

- periodo 1 settembre al 31 dicembre 2019 al fondo provinciale euro 1.874,94,-

4. di dare atto che il versamento al fondo provinciale avviene tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat – Unicredit S.p.a. – Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie: IT 12 S 02008 01820 000003774828;

5. di attribuire e liquidare al dott. Rolando Mora, Segretario generale del Comune di Arco l'importo di euro 4.183,32 quale quota spettante per legge sui diritti di segreteria riscossi per contratti rogati dallo stesso per conto dell'Amministrazione Comunale dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019;
6. di imputare la spesa complessiva di euro 6.058,26.- ai capitoli e corrispondenti impegni dell'esercizio provvisorio 2020, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

<b>Cod. Bil e Cap</b>	<b>Anno</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>Tipo</b>
01021.01.00250	2019	IV° TRIMESTRE 2019: ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.	DIPENDENTI DIVERSI	124281	U
01021.04.00245	2019	IV° TRIMESTRE 2019: ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO PROV.LE DIRITTI SEGRETERIA	124281	U

**Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Area Amministrativa - Finanziaria -

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

---

---